

ALBINO

Avv. Roberta Tedeschi
VIA PIAVE, 4
37064 POVEGLIANO V.SE (VR)
TEL./FAX 045 6350721
CELL 347 3856366
roberta.tedeschi@studiolegaletedeschi.net
avvrobotatedeschi@cnfpec.it

PROC. SOVRAINDEBITAMENTO N. 13/2015

G.D.: PRESIDENTE DR. F. PLATANIA

OCC. DR. D. ZENARO

Tribunale di Verona

PROPOSTA DI ACCORDO INTEGRATIVA

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(PIANO DEL CONSUMATORE)

**CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 12 BIS, CO. 2, L. DELLA PROCEDURA
ESECUTIVA IMMOB. N. [REDACTED]/2014 RE – TRIBUNALE DI VERONA, DR. COLTRO**

La sottoscritta [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e
difesa dall'AVV. ROBERTA TEDESCHI C.F. TDSRRT76DL0781R, pec
avvrobotatedeschi@cnfpec.it ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato
procuratore in Povegliano V.se (VR), Via Piave n. 4, tel./fax 0456350721, mail
roberta.tedeschi@studiolegaletedeschi.net, pec avvrobotatedeschi@cnfpec.it

PREMESSO CHE

1. in data 21/3/2016, la sig.ra [REDACTED] ha depositato la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento (piano del consumatore), già presentata all'OCC dr. Davide Zenaro in data 29/1/2016;
2. alla suddetta proposta sono stati depositati l'elenco dei creditori e la relazione particolareggiata dell'OCC;
3. con provvedimento del 28/03/2016, il Presidente dr. Platania ha concesso all'istante termine di quindici giorni per l'integrazione della documentazione e della domanda.

Tutto ciò premesso, richiamato quanto dedotto nella precedente proposta di accordo, la sig.ra [REDACTED] *ut supra* rappresentata e difesa

ESPONE

SOMMARIO

1. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA NORMATIVA E QUALIFICA DI CONSUMATORE

2. ESPOSIZIONE DEBITORIA E RAGIONI DEL SOVRA INDEBITAMENTO

- a) Contratto di mutuo
- b) Procedura esecutiva imm. n. [REDACTED]/2014 RE
- c) Ragioni del sovraindebitamento

3. SOLVIBILITÀ DELL'INSTANTE

4. SITUAZIONE FAMILIARE

5. ATTUALE SITUAZIONE REDDITUALE E SPESA MEDIA MENSILE

- a) Situazione reddituale
- b) Spese media mensile

6. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA

- a) Premessa: il patrimonio dell'istante
- b) Contenuto della proposta
- c) Vantaggi del piano proposto

7. LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL MARITO

8. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

- d) Contenuto della proposta
- e) Garanzie
- f) Vantaggi del piano proposto

9. RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 12 BIS CO. 2 L. 3/2012 DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.

[REDACTED] TRIBUNALE DI VERONA

*** **

1. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA NORMATIVA E QUALIFICA DI CONSUMATORE

La sig.ra [REDACTED] ha contratto il debito oggetto di richiesta di accordo, nella veste di "consumatore", così come definito dall'art. 6 della L. 3/2012, nonché dall'art. 3 del Codice del Consumo. Si chiede, pertanto, l'accoglimento del seguente piano del consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis e ter L. 3/2012.

*** **

2. ESPOSIZIONE DEBITORIA E RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

a) Contratto di mutuo

In data 14/12/2007, la sig.ra [REDACTED] ha stipulato con la Banca [REDACTED] [REDACTED] il contratto di mutuo fondiario ([REDACTED]), per una somma-capitale di € 255.000,00 e con previsione di n. 360 rate mensili, a tasso sia fisso che variabile, di importo medio pari a circa € 1.500,00. Con il medesimo contratto, è stata costituita a garanzia del capitale mutuato ipoteca

sull'immobile di proprietà della sig.ra [redacted] e sito a [redacted]
[redacted] censito al Catasto Fabbricati del Comune di [redacted]
[redacted] foglio [redacted] mappali [redacted] sub [redacted] sub. [redacted] (doc. 8 e 9).

Tale immobile costituisce l'abitazione prima casa dell'istante, dove ad oggi la signora vive con il marito e la figlia minore.

Si precisa, inoltre, che nel suddetto contratto di mutuo è stato previsto il rilascio della garanzia fidejussoria da parte dei genitori della sig.ra [redacted], sigg.ri [redacted] e [redacted].

b) Procedura esecutiva imm. n. [redacted]/2014 RE

In data 13/9/2014, è stato notificato alla sig.ra [redacted] l'atto di pignoramento immobiliare relativo agli immobili sopra richiamati, per il quale è pendente la procedura esecutiva n. [redacted]/2014 RE – Tribunale di Verona, Dr. Coltro.

In data 4/12/2014, la banca creditrice ha proposta istanza di vendita dell'immobile (cfr. doc. 2).

L'arch. [redacted], quale perito nominato dal G.E., ha individuato come valore dell'immobile l'importo di € 207.000,00 da individuare come prezzo base d'asta (cfr. doc. 4).

Con comparsa di costituzione del 28/9/2015, la sig.ra [redacted] si è costituita nella suddetta procedura esecutiva immobiliare (doc. 6).

In seguito, nel corso dell'ultima udienza del 30/9/2015, il GE dr. Fontana ha nominato come custode dell'immobile avv. [redacted] e delegato alle procedure di vendita il Notaio dr.ssa [redacted] (cfr. doc. 5).

In data 14/10/2015, l'avv. [redacted] ha eseguito il primo accesso all'immobile (cfr. doc. 7).

Con avviso di vendita del [redacted], il Notaio ha fissato la vendita dell'immobile per il giorno 30/3/2016 ore 15.00. La suddetta asta è andata deserta e la successiva è stata fissata per il giorno 15/6/2016 ore 15.00, al prezzo di € 187.000,00.

c) Ragioni del sovraindebitamento

A partire dal 2012, la sig.ra [redacted] non è stata più in grado di versare regolarmente le rate del suddetto mutuo, a causa della grave difficoltà economica in cui si è improvvisamente trovata.

Red
~~_____~~

TTIVA N.
CA DI
lo, nella
nonché
seguinte
2.
otaio Dr.
di n. 360
1.500,00.
o ipoteca

non abbia mai subito protesti, né esecuzioni individuali salvo appunto la procedura immobiliare sopra descritta. La sig.ra [REDACTED], inoltre, non ha assunto altre obbligazioni diverse dal contratto di mutuo in oggetto. Sotto tale profilo, la condotta della sig.ra [REDACTED] è stata sempre corretta ed esemplare, avendo sempre adempiuto alle obbligazioni personali assunte.

4. SITUAZIONE FAMILIARE

Dal 7/12/2013, la sig.ra [REDACTED] è sposata in regime di separazione dei beni con il sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] (doc. 10).

Dal matrimonio, in data [REDACTED] è nata la figlia [REDACTED].

La sig.ra [REDACTED], insieme al marito e alla figlia minore, vive nella casa coniugale di [REDACTED] oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED]/2014 RE – Tribunale di Verona, Dr. Coltro.

5. ATTUALE SITUAZIONE REDDITUALE E SPESA MEDIA MENSILE

a) Situazione reddituale

Dal 2006, la sig.ra [REDACTED] è dipendente della ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] (doc. 12).

L'istante è stata assunta come apprendista nel 2006 e, poi, a tempo indeterminato a far data dal 13/5/2010.

In seguito alla nascita della figlia [REDACTED], il 2/3/2014, la sig.ra [REDACTED] ha goduto del congedo per maternità obbligatorio dal 1/1/2014 al 31/5/2014 e, poi, dall'1/6/2014 al 31/10/2014 ha percepito l'indennità di maternità facoltativa.

A partire dal 31/10/2014, il contratto è stato trasformato da *full time* a *part time*.

In particolare, la sig.ra [REDACTED] risulta aver maturato i seguenti redditi negli ultimi tre anni (cfr. docc. da 13 a 25).

Anno	Reddito	Reddito netto	Stipendio medio mensile per ogni anno (x13 mensilità)	Stipendio medio mensile netto anni 2012, 2013, 2014
2012	14.718,91	12510,65	1.132,22	
2013	15.225,70	12857,85	1.171,20	

nitore
iata la
della
ancora
on un
ado di
grazie
ietà di
R), via
il 2012,
attività,
ipianare
termini si
sempre
nsile del
fino ad
ionalità
importo
mi abbia
da cause
contratto
iere, così
e la stessa

2014	10.776,85	9920,32	828,98	
Totale	40.721,46	35288,82		980,24 (1.044,14)

Buste paga	2013	2014	2015
Gen	1060	1062	901
Feb	891	895	803
Mar	984	945	874
Apr	1072	1016	920,18
Mag	1085	1078	962
Giù	979	363	973
Lug	982	353	938
Ago	1.012	378	913
Set	886	377	893
Ott	1035	878	922
Nov	1044	902	1033,00
Dic	997	1594	1061
13°	870,00	557,00	677
Totale	12897	9841	11870,18

Come già rilevato, si segnala che per gli anni 2012 e 2013 la signora [REDACTED] aveva un contratto *full time*, mentre nel 2014 ha goduto oltre che del congedo obbligatorio anche di quello facoltativo con un'indennità di maternità inferiore e pari al 30% come da normativa.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi offerte in comunicazione all'OCC, si rileva come la sig.ra [REDACTED] abbia percepito in media uno stipendio di € 980,24 al netto delle ritenute fiscali IRPEF e dell'addizionale regionale (€ 1044,14) negli anni 2012, 2013 e 2014.

È necessario, tuttavia, rilevare come tale media sia destinata a diminuire, posto che a partire dal 31/10/2014 la signora lavora con un contratto *part-time* di 6 ore al giorno (cfr. doc. 12). Per cui è opportuno, ridimensionare tale media e portarla a una media di circa € 850/900.

b) Spese media mensile

La sig.ra [REDACTED] è riuscita a ricostruire documentalmente soprattutto le spese inerenti l'anno 2015, allegando anche tutte le relative ricevute. Per i restanti anni 2014

e 2013, l'istante ha ricostruito parzialmente le spese sostenute, stante la difficoltà oggettiva di recuperare le relative pezze giustificative. Si dovrà, pertanto, fare riferimento soprattutto al 2015 e agli **indici ISTAT** inerenti i "Consumi delle famiglia", allegati al presente atto, da cui risultano i seguenti dati (cfr. docc. 26 e 27):

- a) **Consumi della famiglia 2013** (report pubbl. anno 2014): la spesa media mensile di una coppia con 1 figlio è pari a € 2.473,00, con spesa media mensile complessiva pari a € 2.359,00 (doc. 26);
- b) **Consumi della famiglia 2014** (report pubbl. anno 2015): la spesa media mensile di una coppia con 1 figlio è pari a € 2.524,59, con spesa media complessiva pari a € 2.448,50 (doc. 27).

Rispetto alla posizione della sig.ra [REDACTED] è opportuno fare riferimento a tali importi detratta la loro metà e così:

- a) € 1236,00 (€ 2.473,00/2 consumi della famiglia 2013);
- b) € 1224,25 (€ 2.448,50/2 consumi della famiglia 2014).

Si riportano, inoltre, le principali spese ricostruite dalla sig.ra [REDACTED] e relative soprattutto agli ultimi mesi del 2015.

Anno 2015	
Spese gas	€ 1633,02
Acque veronesi	€ 123,95
Enel	€ 330,7
Tassa rifiuti, tares e tassa auto	€ 1334,5
Spese mediche	€ 296,79
Abb TV	€ 113,5
Supermercato, abbigliamento e altre spese	€ 2219,55
Totale	€ 6052,01
Spesa media mensile	€ 504,00

Occorre evidenziare che la sig.ra [REDACTED] ha un reddito mensile medio di € 990,00 e che, come sarà rilevato nel presente atto, il marito le corrisponderà l'importo di € [REDACTED], per un totale di € 1.290,00.

Con l'eventuale approvazione del presente piano, la signora si obbliga a

ni aveva
ligatorio
% come
si rileva
4 al netto
nni 2012,
sto che a
al giorno
na media

o le spese
i anni 2014

corrispondere un importo mensile € [redacted] alla banca che sommato a € 504,00 (spesa media mensile documentalmente ricostruita) porta a un totale di € 1.104,00 al mese. In merito, bisogna rilevare come tale importo (€ 1.104,00) risulti conforme ai dati dei Consumi delle famiglie (report ISTAT) sopra indicati (cfr. docc. 26 e 27) e sostenibile sulla base del reddito mensile a disposizione della signora (€ 1.290,00).

*** **

7. SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL MARITO

Non sussiste problema alla sottoscrizione da parte del sig. [redacted], marito della sig.ra [redacted], alla proposta di piano del consumatore inerente la posizione della moglie.

Nello specifico, il sig. [redacted] manifesta ancora una volta la sua disponibilità a contribuire al mantenimento della moglie così come già confermato nella dichiarazione sottoscritta dallo stesso e agli atti (cfr. doc. 47).

Nello specifico, il sig. [redacted] per permettere una riduzione delle tempistiche del piano si impegna a corrispondere alla moglie l'importo di € 400,00.

*** **

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

a) Contenuto della proposta

Si propone il pagamento dilazionato dell'importo di € 207.000,00 omnia pari in sostanza al valore riconosciuto anche dalla stessa banca (si veda perizia dell' [redacted] [redacted] doc. 4) con falcidia di tutti gli interessi moratori e le spese successivamente maturate dopo il 16/02/2012, comprese tutte le eventuali spese della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] E – Tribunale di Verona.

Si tratta di una somma superiore per € 20.000,00, rispetto al secondo prezzo d'asta fissato e pari a € 187.000,00.

In sostanza, l'istante si impegna a versare alla banca anche la differenza tra il primo prezzo base d'asta (€ 207.000,00) e il secondo prezzo base (€ 187.000,00).

In ragione della disponibilità da parte del marito a contribuire al mantenimento della sig.ra [redacted] per la somma di € 400,00, si prospetta il pagamento di tale importo secondo le seguenti modalità: 295 rate mensili da € 700,00 l'una e ultima rata da € 500,00, per un totale di n. 296 rate mensili, da versare ciascuna a decorrere

dall'omologazione del presente piano fino al saldo, entro il giorno 25 di ogni mese, con estinzione del debito in anni 24 dall'omologazione del piano.

Verrà chiaramente mantenuta a garanzia del pagamento proposto l'ipoteca già esistente sull'immobile in oggetto, con cancellazione della medesima da parte della banca creditrice entro tre mesi dal pagamento dell'ultima rata.

Si chiede al creditore principale la rinuncia agli atti e alla procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] - Tribunale di Verona, con spese di procedura a carico dello stesso, da ritenere stralciate nei confronti della sig.ra [REDACTED], e a spese legali compensate.

Si chiede, inoltre, che il Giudice disponga che il creditore principale proceda, entro un mese dal pagamento della prima rata, alla cancellazione del nominativo della sig.ra [REDACTED] da qualsiasi Centrale Rischi o banca dati o circuito simile in cui la stessa sia stata iscritta per il debito in oggetto, al fine di permettere alla signore di realizzare il principio del cf. "fresh start" alla base delle normativa sul sovraindebitamento

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO PROPOSTO
Eventuali spese relativa alla procedura di pignoramento dell'immobile n. [REDACTED] - Tribunale di Verona (es. spese imponibili e non imponibili di procedura, spese legali avversarie, competenze Notaio dr.ssa [REDACTED] competenze custode avv. [REDACTED])	Da determinare in base alla liquidazione del Giudice	Stralcio delle spese

Il compenso spettante all'OCC ai sensi del disposto del decreto emanato dal Ministero della Giustizia, 25 gennaio 2012 n. 30 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 72 del 26 marzo 2012) è stato così quantificato:

Decreto 25.1.2012 n. 90

Art. 1 - comma 1 - Percentuali sull'attivo realizzato o stimato

						207.000,00		
	Da €		A €	Differenza	%Min.	%Max	Importo min.	Importo max
Fin a €			16.227,08	16.227,08	12,00%	14,00%	1.947,25	2.271,79
Da €	16.227,08	a €	24.234,62	8.007,54	10,00%	12,00%	800,75	960,90
Da €	24.234,62	a €	40.567,68	16.333,06	8,50%	9,50%	1.388,31	1.551,64
Da €	40.567,68	a €	81.135,38	40.567,70	7,00%	8,00%	2.839,74	3.245,42
Da €	81.135,38	a €	405.676,89	125.854,62	5,50%	6,50%	6.922,55	8.181,20
Da €	405.676,89	a €	811.353,79	0,00	4,00%	5,00%	0,00	0,00
Da €	811.353,79	a €	2.434.061,37	0,00	0,90%	1,80%	0,00	0,00
Da €	2.434.061,37	a €	0,00	0,00	0,45%	0,90%	0,00	0,00
				207.000,00			13.898,61	16.210,95

DM 570 del 28/7/92

Art. 1 - comma 2 - Percentuali sul passivo ammesso

						207.000,00		
Art. 2	Da €		A €	Differenza	%Min.	%Max	Importo min.	Importo max
Fin a €			81.131,38	81.131	0,19%	0,94%	154,15	762,63
Oltre €	81.131,38	a €	207.000,00	125.869	0,06%	0,46%	75,52	579,00
							229,67	1.341,63

Totale compenso liquidabile

14.128,28

17.552,58

Di conseguenza, applicando i criteri sopra esposti ai valori della procedura, le ipotesi di compenso risultanti da tali conteggi sono le seguenti:

	Compenso calcolato	Riduzione prevista massima (40,00%)	TOTALE
COMPENSO MINIMO	14.128,28	5.651,31	8.476,97
COMPENSO MEDIO	15.840,43	6.336,17	9.504,26
COMPENSO MASSIMO	17.552,58	7.021,03	10.531,55

Si lascia all'Il.mo Giudice la discrezionalità inerente la relativa liquidazione.

Si ritiene opportuno, in ogni caso, fare riferimento, previo consenso dell'OCC, ad un compenso forfettario di [redacted] in ogni caso [redacted], con previsione di un anticipo pari a € [redacted] al momento della liquidazione e un importo rateizzato di € [redacted] [redacted].

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO PROPOSTO
Compenso OCC	Da determinare in via definitiva in base alla liquidazione del Giudice	[redacted] oltre accessori

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Pagamento di [redacted] momento del provvedimento di liquidazione ed [redacted] fino al saldo

b) Garanzie

Sarà mantenuta a garanzia del pagamento l'ipoteca già esistente sull'immobile in oggetto, con cancellazione della medesima da parte della banca creditrice entro tre mesi dal pagamento dell'ultima rata di cui al presente piano.

Si ricorda, poi, la disponibilità da parte del sig. [redacted] a contribuire al mantenimento della sig.ra [redacted], corrispondendo alla stessa l'importo di € 400,00 al mese, in modo che la moglie possa sostenere il pagamento della rata come sopra specificato e, nello stesso tempo, condurre una vita dignitosa. Tale impegno da parte del sig. [redacted] è subordinato e condizionato all'approvazione del presente piano del consumatore.

b) Vantaggi del piano proposto

Al fine di comprendere ulteriormente i vantaggi del piano proposto, è necessario prendere in considerazione i seguenti fattori:

- la giovane età della sig.ra [redacted] (anni);
- la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte della sig.ra [redacted];
- l'impegno del marito al mantenimento della moglie;
- il pessimo andamento delle vendite in sede esecutiva, sia in termini di riduzione degli importi rispetto al prezzo base d'asta, sia in termini di esito positivo delle aste, soprattutto le prime;
- l'oggettiva difficoltà e problematicità di qualsiasi vendita immobiliare in questo particolare periodo storico;
- la corresponsione da parte della sig.ra [redacted] di € 207.000,00 pari al valore attuale di mercato dell'immobile, così come stimato dall'arch. [redacted] (cfr. doc. 4) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] RE - Tribunale di Verona, e, di conseguenza, di un importo superiore al secondo prezzo base d'asta fissato in € 187.000,00 (doc. 71);

rtto max
2.271,79
960,90
1.551,64
3.245,42
8.181,20
0,00
0,00
0,00
16.210,95

rtto max
762,68
579,00
1.341,68
17.552,58

le ipotesi

476,97
504,26
531,55

CC, ad un
8.476,97),
zione e un

STO
ssori

- in sostanza, la sig.ra [REDACTED] si impegna a versare alla banca anche la differenza tra il primo prezzo base d'asta (€ 207.000,00) e il secondo prezzo base (€ 187.000,00) e così per una somma di € 20.000,00.

Per i motivi di cui sopra, si ritiene che il piano proposto sia di gran lunga più vantaggioso per il creditore rispetto all'ipotesi di vendita di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] Trib. Verona e rispetto all'ipotesi di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.

9. RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 12 BIS CO. 2 L. 3/2012 DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. [REDACTED] RE – TRIBUNALE DI VERONA

Come noto, è pendente la procedura esecutiva n. [REDACTED] RE – Tribunale di Verona, in riferimento all'immobile pignorato di proprietà della sig.ra [REDACTED] e che costituisce la sua abitazione prima casa, dove vive con il marito e la figlia minore.

Nel corso dell'ultima udienza del 30/9/2015, il G.E. dr Fontana ha nominato il notaio delegato all'asta, dr.ssa [REDACTED], e il custode dell'immobile avv. [REDACTED]. L'avv. [REDACTED], come risulta dai documenti allegati, ha effettuato l'accesso all'immobile in data 14/10/2015 e, in data 30/3/2016, si è svolta la prima asta (cfr. docc. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 57).

La suddetta asta è andata deserta e la successiva è stata fissata per il giorno [REDACTED] ore 15.00, al prezzo di € 187.000,00.

Come già rilevato, a parere dell'istante, sussistono i presupposti per sospendere la suddetta procedura esecutiva.

A riguardo, si rileva la fattibilità del piano presentato, in ragione dell'analisi compiuta sulla situazione reddituale della signora e sulla spesa media mensile, nonché in ragione delle garanzie prestate e costituite dall'ipoteca sull'immobile e dall'impegno del marito a contribuire al mantenimento della moglie, per una somma di € 400,00 al mese.

Occorre, poi, rilevare il vantaggio economico a favore della banca a cui sarà corrisposto un importo maggiore (€ 20.000,00), rispetto a quanto ricaverebbe dalla vendita all'aste dell'immobile.

La suddetta procedura esecutiva, inoltre, si trova in uno stato avanzato, con

conseguente concreto pericolo che la tempistica per gli adempimenti di omologa del piano previsti dalla normativa possano vanificare la presente procedura di sovra indebitamento.

Si insiste, pertanto, per la sospensione della suddetta procedura esecutiva.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto, la sig.ra [redacted] come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

all'Il.mo OCC

- 1) l'attestazione della fattibilità del presente piano del consumatore;

CHIEDE

all'Il.mo Giudice, previa attestazione della fattibilità del piano da parte dell'OCC,

- 1) di fissare ex art 12 bis L. 3/2012 immediatamente con decreto l'udienza per la verifica del piano e la relativa omologazione;
- 2) disporre nelle more ex art. 12 bis L. 3/2012 la sospensione della procedura esecutiva n. [redacted] RE Tribunale di Verona, Dr. Coltro, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- 3) disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

Allegati:

1. Atto Pignoramento
2. Istanza di vendita
3. Certificazione ipotecaria immobile
4. Perizia stima arch [redacted]
5. Verbale udienza del 30/9/2015
6. Comparsa costituzione avv. Tedeschi per [redacted]
7. Relazione avv. [redacted]
8. Contratto di mutuo
9. Condizioni generali di mutuo
10. Stato famiglia ed estratto atto matrimonio [redacted]
11. Dichiarazione genitori
12. Contratto di lavoro
13. Cud 2013
14. Busta paga gennaio 2013
15. Busta paga marzo 2013

- 55. Busta paga dicembre 2015
- 56. 13ma dicembre 2015
- 57. Avviso vendita immobile Notaio [redacted]
- 58. Estratti cc [redacted] 2015 e 2016
- 59. [redacted] UNICO 2008
- 60. [redacted] (papà) UNICO 2009
- 61. [redacted] (papà) UNICO 2010
- 62. [redacted] (papà) UNICO 2007
- 63. [redacted] UNICO 2008
- 64. [redacted] as UNICO 2009
- 65. [redacted] sas UNICO 2010
- 66. [redacted] (mamma) UNICO 2007
- 67. [redacted] (mamma) UNICO 2008
- 68. [redacted] (mamma) UNICO 2009
- 69. [redacted] (mamma) UNICO 2010
- 70. Visura Protesti [redacted]
- 71. Esito asta

Con osservanza
Verona, 04/04/2016

Avv. Roberta Tedeschi

[redacted]
in qualità di garante come indicato nel presente piano
[redacted]
[redacted]



DAVIDE ZENARO

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Lungadige Catena, 13 - 37138 - VERONA

Tel. 045 - 8343408

Fax - 045 8303353

e-mail: davide.zenaro@studiotonelato.it

PEC: davidezenaro@odcecverona.it

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA integrativa

(Legge n. 3 del 27/1/2012)

All'Ill.mo Giudice Delegato

della crisi da Sovraindebitamento della sig.ra: [REDACTED]

N. 13/2015

Giudice delegato: DOTT. FERNANDO PLATANIA

Professionista incaricato: DOTT. DAVIDE ZENARO

IL CASO.it

Il sottoscritto dott. Davide Zenaro, nominato Professionista incaricato della Crisi da Sovraindebitamento della sig.ra [REDACTED] a premesso che

- la sig.ra [REDACTED] si trova in una situazione di sovraindebitamento in quanto a partire dal 2012 non è stata più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a causa del perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile;
- la sig.ra [REDACTED] ha proposto istanza per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 in data 30.7.2015;
- il Giudice della Sezione Feriale, dott. P.P. Lanni, in sostituzione del Presidente di Sezione dott. Platania ha nominato lo scrivente quale professionista incaricato di svolgere le funzioni dell'O.C.C.;
- lo scrivente ha accettato l'incarico in data 6.8.2015;
- la richiedente mai ha usufruito di uno degli strumenti di cui alla legge n. 3/2012;
- la ricorrente negli ultimi 5 anni non ha eseguito alcun atto dispositivo;
- la ricorrente ha deciso di sottoporre all'Ill.mo Sig. Presidente Designato dal Tribunale di Verona un "Piano del Consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis e ter L. 3/2012 che preveda la migliore soddisfazione possibile dei creditori (anche rispetto ad una ipotesi liquidatoria), garantendo nel contempo un indispensabile minimo tenore



di vita alla richiedente. La ricorrente è rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Tedeschi C.F. TDSRRT76DL0781R, pec avvrobertatedeschi@cnfpec.it ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore in Povegliano Veronese (VR), Via Piave n. 4, telefono./fax 0456350721, mail roberta.tedeschi@studiolegaletedeschi.net.

>>>***<<<

Tutto ciò premesso espone, ai sensi dell'art. 9 legge 3/2014 la seguente relazione che tratterà i seguenti punti:

A. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI;

B. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

B.1 - Previsione di reddito percepito;

B.2 - Previsione di spesa mensile;

B.3 - Previsione di disponibilità netta.

C. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI;

D. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI;

E. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA;

GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.



A. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA
IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE
OBBLIGAZIONI

Lo scrivente evidenzia che l'indebitamento si è formato in data 14.12.2007 quando la sig.ra [REDACTED] ha stipulato con la Banca [REDACTED] il contratto di mutuo fondiario ([REDACTED]), per una somma-capitale di €.255.000,00 con previsione di pagamento in n. 360 rate mensili, a tasso sia fisso che variabile, di importo medio pari a circa €. 1.500,00.

Con il medesimo contratto, è stata costituita a garanzia del capitale mutuato ipoteca sull'immobile di proprietà della sig.ra [REDACTED] e sito a [REDACTED] censito al [REDACTED] Pizzano (VR), foglio [REDACTED]

Tale immobile costituisce l'abitazione principale dell'istante, dove ad oggi la signora vive con il marito e la figlia minore.

Si precisa, inoltre, che nel suddetto contratto di mutuo è stato previsto il rilascio della garanzia fidejussoria da parte dei genitori della sig.ra [REDACTED], sigg.ri [REDACTED]

B. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI
ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Al momento della stipulazione del mutuo (2007) la sig.ra [REDACTED] abitava ancora con i genitori e lavorava come apprendista con un reddito mensile netto pari a circa € 800,00 presso una lavanderia artigianale, la ditta individuale [REDACTED]

[REDACTED] e, poi, a tempo indeterminato a far data dal 13/5/2010. L'istante, pertanto, è stata in grado di provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo (circa €. 1.500,00), solo grazie al consistente contributo economico dei genitori.

All'epoca, infatti, i genitori della sig.ra [REDACTED] erano titolari di una società di autotrasporti [REDACTED] con circa 11 dipendenti.

Lo scrivente ha verificato che le dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2006 al 2008 della Sas e dei soci erano capienti e consentivano l'indebitamento di cui sopra.

A partire dal 2012, tuttavia, tale società ha subito un grave andamento recessivo.

Il padre della sig.ra [REDACTED], infatti, è stato costretto ad interrompere l'attività, licenziare tutti i dipendenti della società e sta ad oggi cercando di ripianare progressivamente tutti i debiti assunti, con pagamenti dilazionati.

La sig.ra [REDACTED], pertanto, non è stata più in grado di pagare la rata mensile del mutuo, a causa del venir meno del contributo economico dei genitori che fino ad aprile 2012 pagavano molto spesso le rate del mutuo della figlia.

Con il venir meno di tale contributo, si è determinata un'eccessiva sproporzionalità tra le entrate economiche della signora (reddito mensile netto) e l'importo della rata mensile del mutuo.

Per le ragioni di cui sopra, è importante rilevare sia come la sig.ra [REDACTED] abbia suo malgrado subito il sovraindebitamento in questione, determinato da cause oggettive ed esterne alla stessa (a partire dal 2012 la società dei genitori della [REDACTED] ha subito un grave andamento recessivo costringendoli ad interrompere l'attività); sia come l'istante abbia stipulato il suddetto contratto di mutuo con la ragionevole prospettiva di poterlo regolarmente adempiere così come è avvenuto, dal 2007 al 2012 (lo scrivente ha verificato che le dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2006 al 2008 della Sas e dei soci erano capienti).

Dall'aprile 2012 è venuto meno il rilevante contributo corrisposto dai genitori al pagamento della rata mensile del mutuo. Nel corso degli anni, inoltre, è cambiata la situazione di vita familiare dell'istante, in seguito al matrimonio e alla nascita della figlia.

Dal 7.12.2013, la sig.ra [REDACTED] è sposata in regime di separazione dei beni con [REDACTED]. Dal matrimonio, in data 2.3.2014 è nata la figlia, [REDACTED]. La sig.ra [REDACTED], insieme al marito e alla figlia minore, vive nella casa coniugale di [REDACTED], oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] – Tribunale di Verona, Dr. Coltro.

In seguito alla nascita della figlia la sig.ra [REDACTED] ha goduto del congedo per maternità obbligatorio dal 1.1.2014 al 31.5.2014 e, poi, dall'1.6.2014 al 31.10.2014 ha percepito l'indennità di maternità facoltativa.

A partire dal 31.10.2014, il contratto è stato trasformato da full time a part time.

B.1 - Previsione di reddito percepito

Dall'analisi della documentazione ricevuta, dichiarazione dei redditi dal 2012 al 2014 e buste paga dal 2013 al 2015 si può sostenere che le entrate medie derivanti dal contratto di reddito di lavoro dipendente della [REDACTED] sono di **€ 990 nette mensili**.

B.2 - Previsione di spesa mensile

La sig.ra [redacted] è riuscita a ricostruire documentalmente in gran parte le spese inerenti l'anno 2015. Per i restanti anni 2013 e 2014, l'istante ha ricostruito parzialmente le spese sostenute, stante la difficoltà oggettiva di recuperare le relative pezze giustificative. Si dovrà, pertanto, fare riferimento soprattutto al 2015.

Le principali spese sostenute per la famiglia dalla sig.ra [redacted] per il 2015 si riferiscono soprattutto al pagamento delle utenze. In questi termini, si rileva quanto segue:

Spese	Importo annuale	Importo mensile medio
gas	€ 1.633,02	€ 136,09
Acque Veronesi	€ 123,95	€ 10,33
Enel	€ 330,70	€ 27,56
Tassa rifiuti, Tares e Bollo Auto	€ 1.334,50	€ 111,21
Spese mediche	€ 296,79	€ 24,73
Canone RAI	€ 113,50	€ 9,46
Supermercato e abbigliamento	€ 2.219,55	€ 184,96
Totale	€ 6.052,01	€ 504,33

La spesa media mensile quindi della sig.ra [redacted] si attesterebbe sugli € 500,00 mensili.

B.3 - Previsione di disponibilità netta

Sulla base dei dati sopra esposti si può ritenere che la disponibilità media è la seguente:

	Reddito percepito	Spesa prevista	Reddito disponibile
[redacted]	€ 990,00	€ 500,00	€ 490,00
Totale	€ 990,00	€ 500,00	€ 490,00

Nel piano proposto il sig. [redacted] si è impegnato a provvedere al mantenimento della sig.ra [redacted] corrispondendo alla stessa l'importo di € 400,00 al mese.

La sig.ra [redacted] a questo punto avrebbe a disposizione una somma tale per rispettare il piano proposto che si sostanzia in un pagamento dilazionato dell'importo di € 207.000,00 pari in sostanza ad una somma superiore di € 20.000,00, rispetto al secondo prezzo d'asta fissato ad € 187.000,00 con falcidia di tutti gli interessi moratori e le spese successivamente maturate dopo il 16.02.2012, comprese tutte le spese della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted]/2014 RE - Tribunale di Verona in n. 295-rate mensili da € 700,00 l'una, da versare a decorrere dall'omologazione del presente piano fino al saldo.



C. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Al momento del deposito del ricorso ex legge 3/2012 la sig.ra [REDACTED] non è in grado di sostenere il pagamento della rata del mutuo contratto nel 2007 come dimostrato nei paragrafi precedenti.

Solo con l'aiuto del marito convivente la somma proposta diventerebbe sostenibile.

E' importante rilevare sia come la sig.ra [REDACTED] abbia suo malgrado subito il sovraindebitamento in questione, determinato da cause oggettive ed esterne alla stessa (a partire dal 2012 la società dei genitori della [REDACTED] ha subito un grave andamento recessivo costringendoli ad interrompere l'attività) sia come l'istante abbia stipulato il suddetto contratto di mutuo con la ragionevole prospettiva di poterlo regolarmente adempiere così come è avvenuto dal 2007 al 2012 (lo scrivente ha verificato che le dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2006 al 2008 della Sas e dei soci erano capienti).

Quanto alla diligenza nell'adempire le obbligazioni, si sottolinea la presenza della sola procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] 014 RE – Tribunale di Verona, Dr. Coltro che viene meglio trattata nel paragrafo seguente.

D. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si deve segnalare che risulta pendente una procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] 014 RE – Tribunale di Verona, Dr. Coltro.

Infatti in data 13.9.2014, è stato notificato alla sig.ra [REDACTED] atto di pignoramento immobiliare relativo agli immobili sopra richiamati.

In data 4.12.2014, la banca creditrice ha proposta istanza di vendita dell'immobile.

L'arch. [REDACTED] quale perito nominato dal G.E., ha individuato come valore dell'immobile l'importo di € 207.000,00 da individuare come prezzo base d'asta.

Con comparsa di costituzione del 28.9.2015, la sig.ra [REDACTED] si è costituita nella suddetta procedura esecutiva immobiliare.

In seguito, nel corso dell'ultima udienza del 30.9.2015, il GE dr. Fontana ha nominato come custode dell'immobile l'avv. [REDACTED] e delegato alle procedure di vendita il Notaio dr.ssa [REDACTED]

In data 14.10.2015 l'avv. [REDACTED] ha eseguito il primo accesso all'immobile. Con avviso di vendita del 01.12.2015 il Notaio ha fissato la vendita dell'immobile per il giorno 30.3.2016 alle ore 15:00. Questo I tentativo d'asta è andato deserto e il secondo prezzo base d'asta è stato fissato in € 187.000,00.

E. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente dott. Davide Zenaro, nominato Professionista incaricato a svolgere il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi (OCC) della sig.ra [REDACTED] a seguito dell'incarico ricevuto ha provveduto a convocare la ricorrente per il giorno 22.9.2015 in qualità di "debitore stante in uno stato di sovraindebitamento" come definito ex art. 6 della L. 3/2012 e come si è lei stessa definita nell'istanza depositata presso il Tribunale di Verona in data 30.7.2015.

Il Professionista Incaricato, in tale occasione, ha ricordato alla stessa che l'art. 7 della L. 3/2012 prevede che

"il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore: a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi."

Sulla base di quanto previsto da tale articolo lo scrivente ha chiesto quindi alla sig.ra [REDACTED] i se:

1. può indicare le cause dell'indebitamento;
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
3. l'esistenza di atti impugnati dai creditori;
4. è già stato predisposto un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori con le scadenze e le modalità di pagamento;
5. esistono eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
6. sono state già stabilite le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;
7. quale regime patrimoniale è stato prescelto tra il debitore ed il coniuge;
8. esistono negozi di destinazione posti in essere dai coniugi congiuntamente o separatamente;
9. è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
10. non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

A tali domande la sig.ra [REDACTED] ha risposto:

1. la sig.ra [REDACTED], commessa con uno stipendio di circa 800 Euro/mese era aiutata nel pagamento della rata dai genitori titolari di una ditta di Autotrasporti fino a 4 anni fa. Ora risulta chiusa e quindi non esiste più la disponibilità;

2. non avendo l'aiuto dei genitori lo stipendio non risulta sufficiente per il pagamento della rata del mutuo;

3. esiste una procedura esecutiva nr. [REDACTED] 2014 RE Tribunale di Verona con udienza fissata per il prossimo 30.9.2015 attivata dalla [REDACTED]. Si veda allegato all'istanza;

4. ad oggi non è stato predisposto alcun piano;

5. esiste una fideiussione dei genitori sul mutuo. Il dott. Zenaro chiede copia del mutuo e copia di tale garanzia fideiussoria. La sig.ra [REDACTED] si riserva di consegnare tale documentazione al dott. Zenaro;

6. no, non si intende liquidare i beni;

7. esiste una separazione dei beni. Il dott. Zenaro chiede lo stato famiglia o l'atto di matrimonio della sig.ra [REDACTED];

8. no, non risultano atti di destinazione posti in essere dai coniugi;

9. e 10. no

Lo scrivente ha poi chiesto alla sig.ra [REDACTED] in base all'art. 8 della L. 3/2012 il quale prevede che:

" Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo...."

se potrebbero essere disponibili soggetti terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

La sig.ra [REDACTED] si è riservata di indicare eventuali soggetti terzi previo loro consenso.

E' stato quindi ricordato che l'art. 9 della L. 3/2012 prevede:

"La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia."

Sulla base di quanto previsto da tale articolo lo scrivente ha chiesto alla sig.ra [REDACTED] se:

1. esiste un elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e con il relativo indirizzo PEC;
2. esiste un elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano;
3. le spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

A tali domande la sig.ra [REDACTED] ha risposto:

1. *ad oggi non esiste alcun elenco ma i creditori dovrebbero essere solo la [REDACTED] e [REDACTED] relativamente ad una cartella recentemente notificata che la sig.ra Guglielmi si riserva di pagare a breve;*
2. *intestato alla sig.ra [REDACTED] esiste solo l'immobile. L'avv. Tedeschi si rende disponibile a consegnare all'OCC la documentazione richiesta ed ogni altro documento necessario;*
3. *come sopra.*

Lo scrivente ha quindi evidenziato quanto prevede l'art. 19 della L. 3/2012:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

- a) *al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;*
- b) *al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;*
- c) *nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;*
- d) *dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;*
- e) *intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.*

Si è ritenuto doveroso avvertire la sig.ra [REDACTED] che la L.3/2012 prevede particolari e incisive sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell'O.C.C. (o del professionista che operi in sua sostituzione) in caso, rispettivamente, di dolose alterazioni della proposta, dei valori e dei documenti, e di false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano, nonché in caso di danni cagionati ai creditori per omissione o rifiuto di un atto del proprio ufficio.

In particolare, si sanziona il debitore, sia nella fase antecedente all'ammissione, sia nella fase esecutiva della procedura medesima,

Viene sanzionato il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi

1. aumenta o diminuisce il passivo ovvero
2. sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero
3. dolosamente simula attività inesistenti.

Si tratta di fattispecie caratterizzate, quanto all'elemento soggettivo, dal dolo specifico.

1. La prima delle tre condotte considerate consiste nell'aumentare o diminuire il passivo per accedere alla procedura di composizione della crisi. A ben vedere, nel primo caso, si tratterà di un debitore che contrae nuovi debiti, mentre, nel secondo, di un debitore che provvede all'estinzione di debiti preesistenti. Poiché i comportamenti riguardano l'aumento o la diminuzione del passivo, è da ritenere che la condotta sia sanzionata in quanto il passivo ne risulti effettivamente aumentato o diminuito. La condotta di dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo è correlata ad una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale posta in essere dal debitore al fine di persuadere i creditori ad accettare la proposta formulata. Normalmente essa si realizza mediante operazioni di tipo documentale poste in essere dal debitore. E' da precisare che, in virtù della clausola di sussidiarietà ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), ricorrerà la fattispecie della truffa qualora, con applicazione della relativa disciplina, qualora, a seguito della condotta oggetto di questa analisi, si realizzi tutta la serie causale imposta dall'articolo 640 c.p.

2. La seconda ipotesi sanzionata penalmente in capo al debitore è ricalcata sullo schema della bancarotta documentale e punisce il debitore che, sempre al fine di ottenere l'accesso alla procedura, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile. Dette condotte devono essere tali da alterare le percezioni dei creditori circa la "fattibilità" del piano proposto. Tale norma si applica anche qualora il debitore intenda ottenere l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni.

3. La terza ipotesi sanzionata penalmente in capo al debitore è l'omessa indicazione di beni nell'inventario presentato dal debitore a corredo della domanda di liquidazione. È importante rilevare come la condotta qui considerata presuppone sempre il dolo e non anche la colpa.

La sig.ra [REDACTED] sulla base di tali avvertimenti ha dichiarato che ne è consapevole.

Successivamente, con pec del 25.9.2015, la sig.ra [REDACTED] ha prodotto all'OCC

- l'elenco dei creditori;
- lo stato famiglia e l'estratto dell'atto del matrimonio;
- nonché messo a disposizione tramite condivisione cartella Dropbox tutti i documenti

entrate/uscite ad oggi reperiti relative agli anni 2013, 2014 e 2015;

- un primo prospetto completo, in base alla documentazione prodotta delle entrate/uscite, inerente la propria posizione.

Sulla base di tale documentazione lo scrivente ha ritenuto opportuno convocare il debitore e l'unico creditore [redacted] per il giorno 22.10.2015. Al suddetto incontro era presente l'avv. Tedeschi per la debitrice mentre nessuno era comparso per il creditore che, contattato telefonicamente si rendeva disponibile a un successivo incontro.

Successivamente l'avv. Tedeschi ha provveduto a trasmettere all'OCC una bozza di Piano del Consumatore e i seguenti documenti:

1. Atto Pignoramento;
2. Istanza di vendita;
3. Certificazione ipotecaria immobile;
4. Perizia stima arch [redacted];
5. Verbale udienza del 30/9/2015;
6. Comparsa costituzione avv. Tedeschi per [redacted];
7. Relazione avv. [redacted];
8. Contratto di mutuo;
9. Condizioni generali di mutuo;
10. Stato famiglia ed estratto atto matrimonio [redacted];
11. Dichiarazione genitori;
12. Contratto di lavoro;
13. Cud 2013;
14. Busta paga gennaio 2013;
15. Busta paga marzo 2013;
16. Busta paga aprile 2013;
17. Busta paga maggio 2013;
18. Restanti buste paga 2013;
19. Cud 2014;
20. Buste paga 2014;
21. Busta paga ottobre 2014;
22. Cud 2015;
23. Modello 730 2015;
24. Busta paga maggio 2015;
25. Buste paga 2015;
26. Contratto di lavoro marito;
27. Cud 2015 marito;
28. Cud 2014 marito;
29. Cud 2013 marito;
30. Finanziamento [redacted];
31. Finanziamento [redacted];
32. Finanziamento [redacted];
33. Tares - equitalia - canone TV - altre spese 2013;
34. [redacted] 2013;
35. Spese mediche 2013;
36. Spese mediche 2014;
37. [redacted] 2014;
38. [redacted] 2014;
39. Rifiuti - Canone TV 2014

40. Enel 2 2015
41. Rifiuti 2015
42. Spese mediche 2015
43. Supermercato 2015
44. Vivigas 2015
45. Enel - Acque veronesi 2015
46. Altre spese mediche 2015
47. [redacted] 2015
48. Equitalia - Acque veronesi 2 - tassa auto 2015
49. Spese alimentari - abbigliamento 2015
50. [redacted] - Acque veronesi 3 2015
51. Buste paga settembre e ottobre 2015
52. Dichiarazione marito
53. Entrate/Uscite 2013 2014 2015
54. Spese mediche 2015 II
55. Abbigliamento e spesa supermercato 2015 II
56. Rifiuti, vivigas, auto 2015 II
57. Busta paga Novembre 2015
58. Modello 730 2013
59. 13ma dicembre 2013
60. Busta paga dicembre 2015
61. 13ma dicembre 2015
62. Avviso vendita immobile Notaio [redacted]
63. Unico Sas 2008-2009-2010;
64. Unico dei soci della SAS dal 2007 al 2010.

Oltre a tali documenti lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare le relative visure presso Equitalia; Comune di residenza; Agenzia Entrate; Banca d'Italia ecc. e trasmettere una PEC a tutti i potenziali creditori della debitrice invitando a comunicare via PEC all'indirizzo ccsi13.2015verona@pecliquidazioni.it appositamente aperto dallo scrivente

- importo;
- composizione;
- tipologia;
- eventuale privilegio

del credito vantato (allegando un estratto conto relativo alla posizione creditoria, specificando l'ammontare del credito per capitale ed interessi, i titoli costitutivi del credito ed eventuali cause di prelazione).

A tale richiesta hanno risposto i seguenti creditori:

- [redacted] producendo una cartella esattoriale di complessive [redacted] relativa ad ICI dell'anno 2008 prontamente pagata in data 24/09/2015 (e' stata prodotta la ricevuta);
- [redacted] che ha comunicato di vantare nei confronti della sig.ra [redacted] un credito in via privilegiata ipotecaria costituito da €: 240.249,80 debito residuo in linea capitale al 15/02/12 del mutuo ipotecario n° 3403885 già erogato [redacted]

Infine si deve evidenziare che la documentazione depositata dalla ricorrente sig.ra [REDACTED] a corredo del "Piano del Consumatore" risulta completa ed attendibile.

I ricorrenti rimangono comunque a completa disposizione per fornire ulteriore documentazione nel caso in cui l'Ill.mo Presidente Designato ne facesse richiesta.

GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Lo scrivente, analizzata tutta la documentazione consegnata illustra ora la modalità proposta di risoluzione della crisi da parte della sig.ra [REDACTED].

Come noto, il patrimonio della signora è costituito dall'immobile sito [REDACTED] che costituisce l'abitazione prima casa della signora, dove ad oggi la stessa vive con il marito e la figlia minore.

Il predetto immobile, inoltre, è pignorato e oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] RE – Tribunale di Verona, Dr. Coltro con un valore di € 207.000,00.

La proposta di accordo di composizione della crisi è finalizzata al bilanciamento e al raggiungimento dei seguenti scopi:

1. consentire un rilevante grado di soddisfazione del creditore;
2. permettere alla signora e ai propri familiari, (soprattutto la figlia minore [REDACTED] di svolgere una vita dignitosa e di realizzare nuovi progetti di vita insieme;
3. permettere all'istante di attuare il cd. fresh start, acquisendo un ruolo attivo nell'economia.

Oltre a tale immobile, come è stato specificato nei paragrafi precedenti la liquidità che può essere messa a disposizione del creditore è di €. 700,00 mensili per 295 rate.

La proposta prevede quindi il pagamento dilazionato dell'importo di € 207.000,00 pari in sostanza ad una somma superiore di € 20.000,00, rispetto al secondo prezzo d'asta fissato ad €.187.000,00 con falcidia di tutti gli interessi moratori e le spese successivamente maturate dopo il 16/02/2012, comprese tutte le spese della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] RE – Tribunale di Verona.

Nello specifico, il suddetto pagamento dilazionato sarà determinato da n. 295 rate mensili da €. 700,00 l'una e ultima rata da €. 500,00, per un totale di n. 296 rate mensili, da versare a decorrere dall'omologazione del presente piano fino al saldo.

Verrà chiaramente mantenuta a garanzia del pagamento proposto l'ipoteca già esistente sull'immobile in oggetto, con cancellazione della medesima da parte della banca creditrice entro tre mesi dal pagamento dell'ultima rata.

E' stata chiesta al creditore principale la rinuncia agli atti e alla procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] – Tribunale di Verona, con spese di procedura a carico dello stesso e a spese legali compensate e di procedere entro un mese dal pagamento della prima rata alla cancellazione del nominativo della sig.ra [REDACTED] da qualsiasi centrale rischi o banca data similare in cui la stessa sia stata iscritta per il debito in oggetto.

A parere dell'istante, l'anzidetta proposta risulta vantaggiosa individuando i seguenti fattori:

- la giovane età della sig.ra [REDACTED];
- la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato della sig.ra [REDACTED];
- l'impegno del marito al mantenimento della moglie;
- il pessimo andamento delle vendite in sede esecutiva, sia in termini di riduzione degli importi rispetto al prezzo base d'asta, sia in termini di esito positivo delle aste, soprattutto le prime;
- l'oggettiva difficoltà e problematicità di qualsiasi vendita immobiliare in questo particolare periodo storico.

Per i motivi di cui sopra, parte istante ritiene che il piano proposto sia di gran lunga più vantaggioso per il creditore rispetto all'ipotesi di vendita di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] Trib. Verona e rispetto all'ipotesi di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.

In riferimento al compenso dell'OCC si evidenzia che viene calcolato ai sensi degli artt. 14-18, D.M. n. 202/2014.

L'art. 14 prevede che l'onorario (per il quale sono possibili acconti) sia calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi e che all'OCC spetta:

- un rimborso spese forfettario nella misura tra il 10% ed il 15% calcolato sul compenso
- il rimborso integrale per le spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate.

L'art. 15 regola i criteri di determinazione dei compensi, con l'avvertenza (art. 14, ultimo comma) che le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Tali criteri sono collegati a:

- l'opera prestata,

- i risultati ottenuti,
- i tempi di svolgimento,
- la complessità dell'incarico
- l'utilizzo di eventuali ausiliari.

A norma dell'art. 16:

- nelle "ordinarie" procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima **senza liquidazione dei beni**, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato

a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25/01/2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lett. a).

- nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste **forme di liquidazione dei beni**, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25/01/2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lett. a).

I superiori compensi sono ridotti in una **misura compresa tra il 15% e il 40%**.

Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si

applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

In caso di successione nello stesso incarico di più OCC, il compenso è unico ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità (art. 17).

Premesso quanto sopra esposto, si passa ora ad indicare i valori della procedura in oggetto da prendere a base per il calcolo degli onorari:

- Sulla base del piano del consumatore depositato, l'attivo della procedura ammonta a complessive €. 207.000,00 relativo al valore di perizia del bene immobile intestato alla sig.ra [REDACTED]
- Il passivo accertato sino ad oggi ammonta complessivamente a €. 207.000,00.
- Le spese sino ad oggi sostenute dalla procedura si riferiscono alla sola apertura della PEC intestata alla procedura pari ad €. 48,80.

Tutto ciò premesso il compenso spettante all'OCC ai sensi del disposto del decreto emanato dal Ministero della Giustizia, 25 gennaio 2012 n. 30 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 72 del 26 marzo 2012), è stato così quantificato:

Decreto 25.1.2012 n. 30

Art. 1 - comma 1 - Percentuali sull'attivo realizzato o stimato

						207.000,00		
	Da €.	A €.	Differenza	%Min.	%Max	Importo min.	Importo max	
Fino a €.		16.227,08	16.227,08	12,00%	14,00%	1.947,25	2.271,79	
Da €.	16.227,08	a €.	24.234,62	8,007,54	10,00%	12,00%	800,75	960,90
Da €.	24.234,62	a €.	40.567,68	16.333,06	8,50%	9,50%	1.388,31	1.551,64
Da €.	40.567,68	a €.	81.135,38	40.567,70	7,00%	8,00%	2.839,74	3.245,42
Da €.	81.135,38	a €.	405.676,89	125.864,62	5,50%	6,50%	6.922,55	8.181,20
Da €.	405.676,89	a €.	811.353,79	0,00	4,00%	5,00%	0,00	0,00
Da €.	811.353,79	a €.	2.434.061,37	0,00	0,90%	1,80%	0,00	0,00
Da €.	2.434.061,37	a €.	0,00	0,00	0,45%	0,90%	0,00	0,00
				207.000,00			13.898,61	16.210,95

DM 570 del 28/7/92

Art. 1 - comma 2 - Percentuali sul passivo ammesso

						207.000,00		
Art. 2	Da €.	A €.	Differenza	%Min.	%Max	Importo min.	Importo max	
Fino a €.		81.131,38	81.131	0,19%	0,94%	154,15	762,63	
Oltre €.	81.131,38	a €.	207.000,00	125.869	0,06%	0,46%	75,52	579,00
						229,67	1.341,63	
Totale compenso liquidabile						14.128,28	17.552,58	

Di conseguenza, applicando i criteri sopra esposti ai valori della procedura, le ipotesi di compenso risultanti da tali conteggi sono le seguenti:

	Compenso calcolato	Riduzione massima prevista (40,00%)	TOTALE
COMPENSO MINIMO	14.128,28	5.651,31	8.476,97
COMPENSO MEDIO	15.840,43	6.336,17	9.504,26
COMPENSO MASSIMO	17.552,58	7.021,03	10.531,55

Si lascia all'Ill.mo Giudice la discrezionalità inerente la relativa liquidazione.

Si evidenzia comunque la disponibilità dello scrivente ad accettare un compenso forfettario di [REDACTED] oltre accessori e spese anticipate con previsione di un anticipo pari a [REDACTED] al momento della presentazione del piano e un importo rateizzato di [REDACTED]

>>>>> * * * * * <<<<<<

Lo scrivente,

- analizzata tutta la documentazione consegnata,
- eseguito autonome indagini al fine di verificare la veridicità dei dati consegnati,
- appreso il contenuto della proposta da parte della preponente,
- valutati i vantaggi del piano proposto da parte dell'istante,

evidenzia che:

- i documenti previsti dalla legge sono stati allegati alla proposta;
- il debito complessivo dell'istante è rappresentato dal solo mutuo ipotecario acceso presso la [REDACTED] che ha trasmesso allo scrivente la loro precisazione del credito in data 10.09.2015 che ammonta complessivamente ad € 248.782,96 costituito da € 240.249,80 debito residuo in linea capitale al 15.02.2012 e da € 8.533,16 interessi maturati dal 15.02.2012 al 01.10.2012;
- il patrimonio della signora è costituito dall'immobile sito [REDACTED], abitazione principale dove ad oggi la stessa vive con il marito e la figlia minore valutato in € 207.000,00 oggetto però di pignoramento e procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] - Tribunale di Verona, Dr. Coltro;
- le disponibilità liquide sono rappresentate da € 700,00 mensili e cioè quanto l'istante percepisce dallo stipendio di lavoro dipendente a tempo indeterminato al netto delle spese necessarie per vivere integrato dall'impegno del marito che provvederebbe al mantenimento della sig.ra [REDACTED], corrispondendo alla stessa l'importo di € 400,00 al mese;
- non risulta compiuto alcun atto di frode;

[Handwritten signature]

- la situazione di sovraindebitamento emerge dal fatto che dall'aprile 2012 è venuto meno il rilevante contributo corrisposto dai genitori al pagamento della rata mensile del mutuo. Nel corso degli anni, inoltre, è cambiata la situazione di vita familiare dell'istante, in seguito al matrimonio e alla nascita della figlia.

Le entrate medie mensili derivanti dal contratto di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato della [redacted] sono di €. 990,00.

La spesa media mensile della sig.ra [redacted] attesterebbe sugli €. 500,00 mensili.

Le disponibilità mensili della sig.ra [redacted] sono quindi pari ad €. 890,00 considerando il contributo di €. 400,00 messo a disposizione per il mantenimento della famiglia da parte del marito. Si evidenzia che lo scrivente ha verificato anche la solvibilità del marito andando ad analizzare i redditi percepiti dallo stesso e le spese sostenute per la famiglia. Questi documenti rimangono a disposizione.

- è importante rilevare sia come la sig.ra [redacted] abbia suo malgrado subito il sovraindebitamento in questione, determinato da cause oggettive ed esterne alla stessa (a partire dal 2012 la società dei genitori della [redacted] ha subito un grave andamento recessivo costringendoli ad interrompere l'attività) sia come l'istante abbia stipulato il suddetto contratto di mutuo con la ragionevole prospettiva di poterlo regolarmente adempiere così come è avvenuto dal 2007 al 2012. (lo scrivente ha verificato che le dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2006 al 2008 della Sas e dei soci erano cipienti);

- infine si deve evidenziare che la liquidità che può essere messa a disposizione del creditore è di €. 700,00 mensili. La proposta prevede quindi il pagamento dilazionato dell'importo di € 207.000,00 pari in sostanza ad una somma superiore di € 20.000,00, rispetto al secondo prezzo d'asta fissato ad €. 187.000,00 con falcidia di tutti gli interessi moratori e le spese successivamente maturate dopo il 16/02/2012, comprese tutte le spese della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] – Tribunale di Verona. Nello specifico, il suddetto pagamento dilazionato sarà determinato da n. 295 rate mensili da €. 700,00 l'una e ultima rata da €. 500,00, per un totale di n. 296 rate mensili, da versare a decorrere dall'omologazione del presente piano fino al saldo. Verrà chiaramente mantenuta a garanzia del pagamento proposto l'ipoteca già esistente sull'immobile in oggetto, con cancellazione della medesima da parte della banca creditrice entro tre mesi dal pagamento dell'ultima rata. E' stata chiesta al creditore principale la rinuncia agli atti e alla procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] – Tribunale di Verona, con spese di procedura a carico dello stesso e a spese legali compensate e di procedere entro un mese dal pagamento della prima rata alla cancellazione del nominativo della sig.ra [redacted] da qualsiasi centrale rischi o banca data similare in cui la stessa sia stata iscritta per il debito in oggetto.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che la proposta contenuta nel "Piano del Consumatore" presentato dalla sig.ra [redacted] rappresenti, ad oggi, la migliore proposta formulabile dalla stessa; detto Piano consente di soddisfare la maggiore parte dell'esposizione debitoria e, allo stesso tempo, garantisce un indispensabile minimo tenore di vita alla ricorrente e del proprio nucleo familiare.

Lo scrivente ritiene quindi che il "Piano del Consumatore" presentato dalla sig.ra [redacted] possa ritenersi fondatamente attendibile e, non essendosi successivamente verificati eventi che possano significativamente modificarlo, ragionevolmente attuabile.

Con osservanza.

Verona, 05 aprile 2016

Il Professionista incaricato della Crisi da Sovraindebitamento della [redacted]

(dott. Davide Zenaro)

DAVIDE ZENARO

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Lungadige Catena, 13 - 37138 VERONA

Tel. 045.8243406 - Fax 045.8203353

ZNR DVD 77M09 L781D - P.I. 0355306 023

daide.zenaro@studiotonelato.it

ILCASO.it

Il Professionista incaricato della Crisi da Sovraindebitamento della [redacted]

(dott. Davide Zenaro)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Il giudice;

premessi che [redacted] ha presentato in data 21 marzo 2016 un piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis della legge 3/12 con l'ausilio del dott. Davide Zenaro nominato al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che la proposta, è stata successivamente integrata alla luce delle osservazioni formulate da questo giudice con ulteriore ricorso dell' 8 aprile 2016;

che con provvedimento del 20 aprile 2016, accertata la conformità della proposta, così come integrata alle previsioni di cui agli artt. 7,8,9 della legge 3/12 è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di contestare la convenienza del piano;

che alla fissata udienza il creditore [redacted] ha assunto l'inammissibilità della proposta e la sua inattendibilità;

che è stato concesso termine per memorie e repliche

premessi che il piano così come integrato prevede che relativamente al solo debitore contemplato [redacted]

si proceda al pagamento dell'importo di 207.000 euro mediante pagamento di 296 rate mensili (circa 25 anni);

che a supporto del piano del consumatore è stato acquisito l'impegno del marito della sig. [redacted] (con sottoscrizione del ricorso integrativo) di versare la somma di euro 400 mensili destinata al mantenimento della stessa in modo che il suo stipendio (per lavoro part time di circa 850/900 mensili) possa essere destinato al

pagamento mensile della somma di euro 700 in adempimento della proposta.

Premesso che il professionista, ha provveduto a trasmettere la proposta a tutti i creditori;

che la circostanza che il piano sia destinato alla risoluzione della esposizione debitoria verso un solo creditore non rappresenta in alcun modo un ostacolo all'ammissibilità di un piano del consumatore;

che in proposito gli argomenti letterali appaiono evidentemente privi di una qualche rilevanza effettiva;

che in proposito sembra possibile fare riferimento alla tesi giurisprudenziale secondo cui anche il fallimento può essere dichiarato su iniziativa di un solo debitore;

che quanto all'altro profilo di inammissibilità sollevato dalla difesa della banca, secondo cui la presentazione dell'istanza avrebbe avuto quale solo unico scopo quello di paralizzare l'azione esecutiva mediante un pagamento inferiore a quanto contrattualmente fissato, si osserva che si può facilmente convenire che effettivamente la posizione della debitrice è diretta a tal fine, ma che tale fine è perfettamente legittimo ricorrendo alcuni presupposti;

che il primo presupposto è nella specie l'oggettiva incapacità del bene offerto in garanzia e su cui la Banca opponente avrebbe diritto di soddisfarsi in via preferenziale;

che se si prende in considerazione il valore del bene a seguito del secondo incanto (dopo essere andato deserto il primo), l'effettiva

capacità dell'Istituto di credito di soddisfarsi non può essere valutata in modo superiore ad euro 187.000 essendo questo il prezzo della seconda asta;

che la proposta della debitrice risulta, conseguentemente, superiore del 10% circa rispetto al prezzo base della seconda asta, prevedendosi il pagamento di euro 207.000 pari, comunque, al prezzo di stima;

che ai fini della comparabilità delle due alternative (e tenuto conto della previsione dell'art. 7 comma 1 della legge 3/12 che consente espressamente che il creditore ipotecario sia soddisfatto con il pagamento di una somma non inferiore a quella ricavabile dalla vendita liquidativa del bene) va considerato l'effetto tempo sul piano posto che è del tutto vero che una somma inferiore può essere considerata superiore se pagata anticipatamente.

Nella specie, però, anche a considerare che la banca possa ottenere l'importo di euro 187.000 dalla vendita in seconda asta dell'immobile (cosa che appare francamente assai incerta considerato che le vendite immobiliari in fase esecutiva difficilmente vengono perfezionate ai primi tentativi, tanto da avere indotto il legislatore a prevedere la possibilità di una offerta inferiore del 25% al prezzo di asta e valutato che l'immobile si trova, come emerge nella perizia di stima nella zona periferica di [REDACTED]), la somma di fatto promessa in pagamento (207.000) nell'arco di circa 25 anni non è significativamente diversa da quella che può essere ricavata dall'applicazione di un tasso di interesse netto dell'0,8%, (tasso pari

a circa la metà di quello di mercato che si attesta tra 1,605 e l'1,80%) sull'importo di euro 187.000.

Non vi è dubbio che la cifra offerta sia significativamente inferiore a quella che sarebbe spettata alla banca ove si fosse proseguito il contratto, ma la banca opponente non può dimenticare che ciò è espressamente previsto dalla legge per i piani dei consumatori allorché il bene, oggetto di garanzia, non è capiente a sufficienza per garantire il credito residuo.

Quanto ai tempi di adempimento, il mutuo originario era stato stipulato per un tempo di 30 anni (con scadenza 15 dicembre 2037) laddove il presente piano prevede la conclusione dei pagamenti solo tre anni più tardi.

Che l'omologazione del piano determini un sacrificio del creditore è assolutamente sicuro; che il sacrificio del creditore possa essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene è, però, affermabile per le ragioni che si sono esposte.

Non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente non alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di

abitazione



4

Se si considera che il piano consente alla banca creditrice di essere soddisfatta di una somma almeno pari a circa il 65/70 % del suo credito, e comunque in misura pari a quella che potrebbe essere ricavata dalla vendita liquidativa del bene, si può giungere ad un giudizio di ragionevole convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria che deve privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore.

E' poi appena il caso di osservare che la banca conserva la sua garanzia ipotecaria.

Va altresì escluso che la situazione di sovra indebitamento possa essere considerata come volontariamente provocata dalla debitrice.

Nella relazione dell'organismo è stato specificato che al momento della stipula del contratto di mutuo la [REDACTED] poteva contare sull'apporto della sua famiglia per il pagamento delle rate del mutuo; a quell'epoca l'istante viveva con la sua famiglia ed aveva a disposizione un reddito mensile di 800 euro di per sé solo insufficiente a pagare la rate del mutuo e tale situazione familiare della [REDACTED] doveva essere perfettamente nota alla Banca al momento della concessione del finanziamento.

Fino al 2012 le condizioni economiche dell'impresa della famiglia della [REDACTED] hanno permesso il regolare pagamento delle rate, ma successivamente la società è stata chiusa ed i dipendenti licenziati.

E' da escludere pertanto che la [REDACTED] sia ricorsa al credito in modo eccessivo come dimostrato del resto dal fatto che per diversi



anni il pagamento è stato regolare proprio grazie all'aiuto dei genitori. E' il caso di osservare che è assolutamente ordinario che per il pagamento delle rate di mutuo i giovani anche dopo il matrimonio possano fare affidamento sulla famiglia di provenienza.

La credibilità del piano non è intaccata dalle osservazioni critiche mosse dalla difesa della banca in relazione alle condizioni economiche del datore di lavoro della [REDACTED] come correttamente osservato dall'Organismo di composizione della crisi, di fatto, il datore di lavoro è lo stesso che impiega la [REDACTED] da circa 10 anni e che ha sempre regolarmente pagato la sua dipendente.

Infine del tutto irrilevanti sono le valutazioni formulate dalla banca nei confronti del padre della [REDACTED]

L'ultima questione attiene alla richiesta formulata dal piano di cancellazione del nominativo della [REDACTED] dalla Centrale dei rischi.

Nessuna norma lo prevede espressamente, e non è possibile intervenire quando l'iscrizione non è dovuta ad errore ma alla predisposizione di un piano di rientro imposto in base alla legge, le segnalazioni rimangono visibili comunque per 36 mesi.

Va, infine, posto a carico del professionista in qualità di organismo di composizione della crisi, l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte.

Non v'è motivo per condannare alla rifusione delle spese la Banca opponente essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.




Il Tribunale di Verona omologa il piano del consumatore proposto da
[REDACTED] con l'ausilio del dott. Davide Zenaro in data 21 marzo
2016, quale organismo di composizione della crisi;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura del
professionista a tutti i creditori;


dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso i registri
immobiliari di Verona;

affida all'organismo di composizione della crisi il compito di
controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte.

Verona, 19 luglio 2016.

IL GIUDICE
FERNANDO PLATANIA


FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Francesca Raimondi)

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in Cancelleria
oggi, 20 LUG. 2016
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Francesca Raimondi)
